*Ministero del Lavoro*
*e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 12 maggio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della COGES FINANZIARIA SPA, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la proroga del trattamento di CIG in deroga.

Sono presenti:

- Per COGES FINANZIARIA SPA, Giovanni Maria Boldrini, Marco Boldrini, Agnese Urbinati, assistiti dal consulente Luciano Lepri;
- per la FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo, Massimiliano Gabrielli;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico, Gianluca Bagnolini;
- per la UILTUCS UIL, Marco Marroni;
- per le RSA, Marta Righetti, Alessandra Mangiacasale, Sara Sbarbati, Barbara Procucci;
- per ITALIA LAVORO, Massimiliano Galli.

Per le Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche e Toscana, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- COGES FINANZIARIA SPA, con sede legale in Roma e sedi operative in Roma, Milano, Firenze, Bologna, Ancona, Frosinone e Rimini, svolge attività di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/pensione e delegazione di pagamento, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 68 lavoratori ed applica il CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi;

- Con accordo sottoscritto presso questo Ministero in data 22 febbraio 2011, le Parti sociali suddette hanno convenuto di ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per la durata di 4 mesi (a decorrere dal 1 dicembre 2010 al 31 marzo 2011) a favore di un numero massimo di 46 lavoratori addetti all'attività di acquisizione. Detto accordo è stato siglato a seguito della eliminazione, da parte dell'INPS, del c.a. "3X" (avente il significato di "azienda tenuta al versamento del contributo Cig straordinaria"), in ragione del quale le suddette Parti avevano concordato, con intesa governativa del 30 novembre 2010, il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per lo stesso periodo e lo stesso numero di lavoratori;
- Con istanza prot. n. 15/VII/0007421/MA003.A001 del 1 aprile 2011 la società ha presentato istanza di incontro presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la proroga della CIG in deroga, perdurando le condizioni che hanno già determinato il ricorso all'ammortizzatore sociale nel periodo precedente;
- Con successiva nota prot. n. 15/VII/0008567/MA003.A001 del 14 aprile 2011, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti Sociali interessate per la riunione del 2 maggio 2011, posticipata, su concorde richiesta delle Parti, alla data odierna.

**CONSIDERATA**

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

**CONSIDERATO**

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

**CONSIDERATO**

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

1. COGES FINANZIARIA SPA presenterà istanza di proroga del trattamento di **Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, per la durata di **6 mesi** a decorrere dal 1 aprile 2011 al 30 settembre 2011 per un numero massimo di **42 lavoratori** addetti all'attività di acquisizione, così ripartiti:
   - n. **27** occupati nella **Regione Emilia Romagna;**
   - n. **7** occupati nella **Regione Lazio;**
   - n. **4** occupati nella **Regione Lombardia;**
   - n. **1** occupati nella **Regione Marche;**
   - n. **3** occupati nella **Regione Toscana.**

2. I lavoratori occupati nelle filiali di Firenze, Bologna, Ancona e Frosinone saranno sospesi a zero ore senza rotazione, in ragione della chiusura delle sedi
   Diversamente, i lavoratori impiegati presso le filiali di Roma e Milano e l'unità produttiva ed il servizio acquisizioni di Rimini, attualmente ancora aperti, saranno sospesi a rotazione, entro il limite massimo del 95% dell'orario contrattuale, secondo modalità e termini concordati dalle Parti in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni interessate.

3. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale di competenza dell'INPS.

4. Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale con cadenza mensile al fine di monitorare l'andamento della CIG e della situazione aziendale.

5. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

6. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo

possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

8. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 220/2010.**

Letto, confermato e sottoscritto.

COGES FINANZIARIA SPA

OO.SS

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO